



Formazione dei **LAVORATORI** ai sensi art. 37 del DLgs 81/08 *Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 – atto n°221* *Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/01/2012*

Formazione GENERALE base – 4 ore

Contenuti:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Puo' essere svolto in e-learning

Formazione SPECIFICA base

Rischio BASSO - 4 ore	Rischio MEDIO - 8 ore	Rischio ALTO - 12 ore
Commercio ingrosso e dettaglio / Attività artigianali / Alberghi, Ristoranti / Assicurazioni / Immobiliari, Informatica / Ass. ricreative, culturali, sportive / Servizi domestici / Orgnizz. Extraterritoriali	Agricoltura / Pesca / Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni / Ass sociale non residenziale / PA / Istruzione	Estrazioni minerali / Altre industrie estrattive / Costruzioni / Industrie alimentari / Tessili, Abbigliamento / Conciarie, Cuoio / Legno / Carta, Editoria, Stampa / Minerali non metalliferi / Prod e lavorazione metalli / Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici / Fabbricazione macchine app elettrici , elettronici / Autoveicoli / Mobili / Prod e distribuzione energia elettrica, gas, acqua / Smaltimento rifiuti / Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari / Industria chimica, Fibre / Gomma, Plastica / Sanità / Ass sociale residenziale

NB: Si veda la classificazione dettagliata dei settori e relativi codici Ateco (rischio basso, medio e alto) nella parte finale di tale documento (Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni).

AGGIORNAMENTO quinquennale

6 ore per tutti e tre i livelli di rischio

NB: I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'art 37 del DLgs 81/08

Puo' essere svolto in e-learning

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Tempistiche e esoneri

	Formazione GENERALE base	Formazione SPECIFICA base	AGGIORNAMENTO quinquennale
Effettuata formazione, alla data di pubblicazione del presente accordo, nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, da meno di 5 anni	esonero	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Effettuata formazione, alla data di pubblicazione del presente accordo, nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, da più di 5 anni	esonero	esonero	da effettuare, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo
Nessuna formazione effettuata	nel piu' breve tempo possibile e comunque il lavoratore non puo' essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	nel piu' breve tempo possibile e comunque il lavoratore non puo' essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Personale di nuova assunzione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore non puo' essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore non puo' essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Effettuata formazione, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, formalmente e documentalmente approvata (prima della pubblicazione sulla GU), nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro	esonero	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



Note:

E' obbligatorio fare riferimento alle Linee Guida definite nell'accordo per ciò che riguarda la formazione obbligatoria per Lavoratori e DL che ricoprono il ruolo di RSPP. Risulta essere indicazione virtuosa per la formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori autonomi.

Dalla formazione in oggetto rimane comunque escluso l'ADDESTRAMENTO.

La formazione definita come specifica "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". A tal proposito, vale la pena puntualizzare ancora una volta come sia escluso l'addestramento da questo accordo e che, dovrà rientrare nella formazione specifica tutto ciò che non è espressamente normato, come ad esempio Movimentazione Manuale dei Carichi, Videoterminali e altre tematiche di rischio riprese nei vari Titoli dell'81/08.

Rimangono quindi esclusi dagli argomenti da trattare tematiche specifiche, come Spazi confinati, uso attrezzature di lavoro (le linee riferiscono ad esempio la formazione al montaggio dei ponteggi), CEI 11-27 e tutto ciò che, come detto, è normato in modo a se stante.

Si ribadisce l'importanza di pianificare una adeguata ripetizione dei contenuti formativi trattati, in funzione del governo dei rischi individuato a valle della Valutazione dei rischi stessa e ad ogni modifica nel tempo relativa all'esposizione al rischio dei soggetti coinvolti.

La formazione indicata nell'Accordo deve essere sempre considerata come minima formazione sufficiente, ma resta inteso che il Datore di Lavoro resta responsabile di definire il percorso formativo adeguato e idoneo al governo del rischio dei soggetti esposti.

"Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO** prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

** In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera).

Rimane indispensabile comprendere e ricordare che comunque è responsabilità del DL e dell'Organizzazione esporre chiunque, solo dopo adeguata formazione e addestramento, ai rischi dell'area di lavoro in cui il lavoratore (lavoratore, dirigenti e preposti) svolge attività lavorativa.

La formazione va realizzata previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici (lì dove presenti), secondo le modalità del presente Accordo e nelle Linee interpretative.

Rientrano nelle attività formative del presente Accordo anche i LAVORATORI AUTONOMI e SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Si ricorda che: i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono *"concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore"*.



La formazione può essere effettuata sia in aula (interaziendale), sia nel luogo di lavoro.



Per il comparto delle COSTRUZIONI: la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS" (FORMEDIL) è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione GENERALE base.



Le modalità delle attività possono essere disciplinate previo accordo con RLS.

La valutazione della formazione effettuata deve essere fatta a cura del DL → file di riepilogo della formazione obbligatoria effettuata da ogni singolo dipendente (ref: tecnico TDI che è responsabile del cliente) NB: per la parte di formazione sui rischi specifici aziendali occorre avere documento (registro) che attesti l'effettuazione della formazione fatta sul DVR aziendale

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro provi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel **più breve tempo possibile**, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, **e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi**, citato.

Nota interpretativa: non essendo stata specificata la scadenza per i lavoratori nell'Accordo di Gennaio 2012, mentre era stato definito 18 mesi per preposti e dirigenti, un tempo "ragionevole" di completamento dell'iter formativo è di 12/18 mesi per i lavoratori che siano stati precedentemente formati, ma in modo non conforme all'accordo.

L'efficacia della formazione svolta deve essere monitorata dall'azienda (responsabilità DL). Nelle riunioni periodiche è opportuno ci sia traccia di tale passaggio. Al fine di dare evidenza di tale passaggio è opportuno che i Preposti valutino sul campo e con cadenza stabilita, riportando al DL, l'efficacia della formazione effettuata (si consiglia inoltre di consegnare le parti del DVR aziendale ai singoli Preposti così da coinvolgerli direttamente e formalmente nel processo di VR).

Deve essere posta dovuta attenzione agli aggiornamenti minimi che sono previsti e obbligatori per tutte le figure aziendali aggiungendo le ore formative necessarie al completamento dell'adeguatezza delle competenze formative che il DL deve trasferire ai soggetti esposti nei casi in cui è necessario.

"Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

I termini per lo svolgimento dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti che debbano completare il percorso formativo (piano formativo) approvato prima dell'entrata in vigore dell'accordo e reputato adeguato dal DL, sono di 12 mesi (11 Gennaio 2013) dalla pubblicazione dell'accordo.

Si ribadisce che limitatamente ai corsi:

"Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo"

Risulta pertanto indispensabile creare i presupposti perché le scelte comunicative utilizzate siano adeguate agli interlocutori soprattutto se, essendo stranieri, possano avere difficoltà di comprensione.



REQUISITI DEI DOCENTI:

Si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Pertanto si sottolinea che i requisiti del formatore siano definiti chiaramente; nel caso in cui si vogliano coinvolgere come formatori altre figure, oltre a docenti con adeguata esperienza o RSPP con altrettanta esperienza, (i preposti per esempio) devono essere avviati percorsi di qualificazione delle figure formatrici.

Requisiti del docente:

- 3 anni di esperienza come formatori in ambito EHS
- Es. RSPP con esperienza triennale
- Preposti e/o Dirigenti con esperienza per oltre tre anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che abbia partecipato a un percorso di formazione ai formatori che lo qualifichi come docente (a tal proposito si resta in attesa della decisione della Commissione Consultiva.)

NUM MASSIMO PARTECIPANTI A CORSO: 35 persone – deve essere garantita la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

ASSENZE AMMESSE: massimo 10% del monte ore complessivo

LAVORATORI STRANIERI: necessario effettuare verifica preventiva della comprensione e conoscenza della lingua

MODALITA' DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: necessario privilegiare un approccio interattivo, garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, prevedendo dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche

VALUTAZIONE: necessario GARANTIRE un monitoraggio sull'acquisizione delle competenze, anche mediante verifiche annuali in e-learning

ATTESTATI: è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata per consentire agli stessi e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi.



Formazione dei **PREPOSTI** ai sensi art. 37 del DLgs 81/08

Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 – atto n°221

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/01/2012

Formazione **GENERALE** base – 4 ore

Contenuti:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Puo' essere svolto in e-learning

Formazione **SPECIFICA** base

Rischio BASSO - 4 ore	Rischio MEDIO - 8 ore	Rischio ALTO - 12 ore
Commercio ingrosso e dettaglio / Attività artigianali / Alberghi, Ristoranti / Assicurazioni / Immobiliari, Informatica / Ass. ricreative, culturali, sportive / Servizi domestici / Orgnizz. Extraterritoriali	Agricoltura / Pesca / Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni / Ass sociale non residenziale / PA / Istruzione	Estrazioni minerali / Altre industrie estrattive / Costruzioni / Industrie alimentari / Tessili, Abbigliamento / Conciarie, Cuoio / Legno / Carta, Editoria, Stampa / Minerali non metalliferi / Prod e lavorazione metalli / Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici / Fabbricazione macchine app elettrici, elettronici / Autoveicoli / Mobili / Prod e distribuzione energia elettrica, gas, acqua / Smaltimento rifiuti / Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari / Industria chimica, Fibre / Gomma, Plastica / Sanità / Ass sociale residenziale

NB: Si veda la classificazione dettagliata dei settori e relativi codici Ateco (rischio basso, medio e alto) nella parte finale di tale documento (Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni).

Formazione **PARTICOLARE AGGIUNTIVA** – 8 ore

Contenuti:

- 1) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
- 2) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- 3) Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- 4) Incidenti e infortuni mancati
- 5) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri
- 6) Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- 7) Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- 8) Modalità di esercizio di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

Puo' essere svolta in e-learning solo in parte (contenuti dal punto 1 al punto 5)

AGGIORNAMENTO quinquennale

6 ore per tutti e tre i livelli di rischioNB: I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'art 37 del DLgs 81/08

Puo' essere svolto in e-learning



Tempistiche e esoneri

	Formazione GENERALE base	Formazione SPECIFICA base	Formazione PARTICOLARE AGGIUNTIVA	AGGIORNAMENTO
Effettuata formazione, alla data di pubblicazione del presente accordo, nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, da meno di 5 anni	esonero	esonero	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Effettuata formazione, alla data di pubblicazione del presente accordo, nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, da più di 5 anni	esonero	esonero	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo	da effettuare, entro 12 mesi (come scritto nell'accordo al punto 11)
Nessuna formazione effettuata	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11/07/13) e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11/07/13) e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Personale di nuova assunzione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore (anche preposto) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Effettuata formazione, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, formalmente e documentalmente approvata (prima della pubblicazione sulla GU), nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di	esonero	esonero	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



lavoro

Note:



E' obbligatorio fare riferimento alle Linee Guida definite nell'accordo per ciò che riguarda la formazione obbligatoria per Lavoratori e DL che ricoprono il ruolo di RSPP. Risulta essere indicazione virtuosa per la formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori autonomi.



Dalla formazione in oggetto rimane comunque escluso l'ADDESTRAMENTO.

La formazione definita come specifica "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". A tal proposito, vale la pena puntualizzare ancora una volta come sia escluso l'addestramento da questo accordo e che, dovrà rientrare nella formazione specifica tutto ciò che non è espressamente normato, come ad esempio Movimentazione Manuale dei Carichi, Videoterminali e altre tematiche di rischio riprese nei vari Titoli dell'81/08.

Rimangono quindi esclusi dagli argomenti da trattare tematiche specifiche, come Spazi confinati, uso attrezzature di lavoro (le linee riferiscono ad esempio la formazione al montaggio dei ponteggi), CEI 11-27 e tutto ciò che, come detto, è normato in modo a se stante.

Si ribadisce l'importanza di pianificare una **adeguata ripetizione** dei contenuti formativi trattati, in funzione del governo dei rischi individuato a valle della Valutazione dei rischi stessa e ad ogni modifica nel tempo relativa all'esposizione al rischio dei soggetti coinvolti.

La formazione indicata nell'Accordo deve essere sempre considerata come minima formazione sufficiente, ma resta inteso che il Datore di Lavoro resta responsabile di definire il percorso formativo adeguato e idoneo al governo del rischio dei soggetti esposti.

"Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO** prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

** In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera).

Rimane indispensabile comprendere e ricordare che comunque è responsabilità del DL e dell'Organizzazione esporre chiunque, solo dopo adeguata formazione e addestramento, ai rischi dell'area di lavoro in cui il lavoratore (lavoratore, dirigenti e preposti) svolge attività lavorativa.

La formazione va realizzata previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici (lì dove presenti), secondo le modalità del presente Accordo e nelle Linee interpretative.

Rientrano nelle attività formative del presente Accordo anche i LAVORATORI AUTONOMI e SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Si ricorda che: i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono *"concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore"*.



La formazione può essere effettuata sia in aula (interaziendale), sia nel luogo di lavoro.



Per il comparto delle COSTRUZIONI: la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS" (FORMEDIL) è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione GENERALE base.



Le modalità delle attività possono essere disciplinate previo accordo con RLS.

La valutazione della formazione effettuata deve essere fatta a cura del DL → file di riepilogo della formazione obbligatoria effettuata da ogni singolo dipendente (ref: tecnico TDI che è responsabile del cliente) NB: per la parte di formazione sui rischi specifici aziendali occorre avere documento (registro) che attesti l'effettuazione della formazione fatta sul DVR aziendale

Rimane indispensabile comprendere e ricordare che comunque è responsabilità del DL e dell'Organizzazione esporre chiunque, solo dopo adeguata formazione e addestramento, ai rischi dell'area di lavoro in cui il lavoratore (lavoratore, dirigenti e preposti) svolge attività lavorativa.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro compri lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel **più breve tempo possibile**, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, **e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi**, citato.

L'efficacia della formazione svolta deve essere monitorata dall'azienda (responsabilità DL). Nelle riunioni periodiche è opportuno ci sia traccia di tale passaggio. Al fine di dare evidenza di tale passaggio è opportuno che i Preposti valutino sul campo e con cadenza stabilita, riportando al DL, l'efficacia della formazione effettuata (si consiglia inoltre di consegnare le parti del DVR aziendale ai singoli Preposti così da coinvolgerli direttamente e formalmente nel processo di VR).

Deve essere posta dovuta attenzione agli aggiornamenti minimi che sono previsti e obbligatori per tutte le figure aziendali aggiungendo le ore formative necessarie al completamento dell'adeguatezza delle competenze formative che il DL deve trasferire ai soggetti esposti nei casi in cui è necessario.

"Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

I termini per lo svolgimento dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti che debbano completare il percorso formativo (piano formativo) approvato prima dell'entrata in vigore dell'accordo e reputato adeguato dal DL, sono di 12 mesi (11 Gennaio 2013) dalla pubblicazione dell'accordo.

Prendendo spunto dalla formazione dei lavoratori anche i Preposti, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (per la parte di formazione specifica).

La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto (e del lavoratore come scritto dell'Accordo di Gennaio) e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L. 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



REQUISITI DEI DOCENTI:

Si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Pertanto si sottolinea che i requisiti del formatore siano definiti chiaramente; nel caso in cui si vogliano coinvolgere come formatori altre figure, oltre a docenti con adeguata esperienza o RSPP con altrettanta esperienza, (i preposti per esempio) devono essere avviati percorsi di qualificazione delle figure formatrici.

Requisiti del docente:

- 3 anni di esperienza come formatori in ambito EHS
- Es. RSPP con esperienza triennale
- Preposti e/o Dirigenti con esperienza per oltre tre anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che abbia partecipato a un percorso di formazione ai formatori che lo qualifichi come docente

Si resta in attesa della decisione della Commissione Consultiva.

NUM MASSIMO PARTECIPANTI A CORSO: 35 persone – deve essere garantita la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

ASSENZE AMMESSE: massimo 10% del monte ore complessivo

LAVORATORI STRANIERI: necessario effettuare verifica preventiva della comprensione e conoscenza della lingua

MODALITA' DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: necessario privilegiare un approccio interattivo, garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, prevedendo dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche

VALUTAZIONE: necessario GARANTIRE un monitoraggio sull'acquisizione delle competenze, anche mediante verifiche annuali in e-learning

ATTESTATI: è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata per consentire agli stessi e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi.



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Formazione dei **DIRIGENTI** ai sensi art. 37 del DLgs 81/08

Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 – atto n°221

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/01/2012

Formazione BASE – 16 ore



4 moduli formativi

Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo 4
Giuridico - Normativo	Gestione ed organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
La formazione deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi.			
Puo' essere svolto in e-learning			

AGGIORNAMENTO quinquennale

6 ore per tutti e tre i livelli di rischio

Puo' essere svolto in e-learning

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Tempistiche e esoneri

	Formazione BASE	AGGIORNAMENTO quinquennale
Effettuata formazione con contenuti conformi art 3 del DM 16/01/97 (corso di 16h), dopo il 14/08/03	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Effettuata formazione con contenuti conformi a quelli del Modulo A per R e ASPP	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Nessuna formazione effettuata	da effettuare, entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11/07/13) e comunque il lavoratore (anche dirigente) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Personale di nuova assunzione	da effettuare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione e comunque il lavoratore (anche dirigente) non può essere esposto ai rischi, se non è stata fatta formazione	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Effettuata formazione, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, formalmente e documentalmente approvata (prima della pubblicazione sulla GU), nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



Note:

E' obbligatorio fare riferimento alle Linee Guida definite nell'accordo per ciò che riguarda la formazione obbligatoria per Lavoratori e DL che ricoprono il ruolo di RSPP. Risulta essere indicazione virtuosa per la formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori autonomi.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro compri lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel **più breve tempo possibile**, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, **e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi**, citato.

I termini per lo svolgimento dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti che debbano completare il percorso formativo (piano formativo) approvato prima dell'entrata in vigore dell'accordo e reputato adeguato dal DL, sono di 12 mesi (11 Gennaio 2013) dalla pubblicazione dell'accordo.

La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto (e del lavoratore come scritto dell'Accordo di Gennaio) e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



REQUISITI DEI DOCENTI:

Si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Pertanto si sottolinea che i requisiti del formatore siano definiti chiaramente; nel caso in cui si vogliano coinvolgere come formatori altre figure, oltre a docenti con adeguata esperienza o RSPP con altrettanta esperienza, (i preposti per esempio) devono essere avviati percorsi di qualificazione delle figure formatrici.

Requisiti del docente:

- 3 anni di esperienza come formatori in ambito EHS
- Es. RSPP con esperienza triennale
- Preposti e/o Dirigenti con esperienza per oltre tre anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che abbia partecipato a un percorso di formazione ai formatori che lo qualifichi come docente

Si resta in attesa della decisione della Commissione Consultiva.

NUM MASSIMO PARTECIPANTI A CORSO: 35 persone – deve essere garantita la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

ASSENZE AMMESSE: massimo 10% del monte ore complessivo

LAVORATORI STRANIERI: necessario effettuare verifica preventiva della comprensione e conoscenza della lingua

MODALITA' DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: necessario privilegiare un approccio interattivo, garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, prevedendo dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche

VALUTAZIONE: necessario GARANTIRE un monitoraggio sull'acquisizione delle competenze, anche mediante verifiche annuali in e-learning

ATTESTATI: è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata per consentire agli stessi e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi.



Sintesi schema formazione

Lavoratori - rischio basso				
Tipologia corso	Ore minime	Argomenti	Luogo	Note
Formazione GENERALE base	4	Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza	TDI o azienda	requisiti docenti
Formazione specifica	4	Titoli specifici, DPI, gestione emergenze, sostanze e segnaletica (cenni)	TDI o azienda	requisiti docenti
	da definire	rischi specifici del DVR aziendale	azienda	requisiti docenti
Aggiornamento quinquennale	6	aggiornamenti sui rischi specifici e varie	azienda	NB: qualsiasi tipo di variazione dovuta a cambi di mansione, cambi di esposizione al rischio devono essere oggetto di formazione specifica

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Lavoratori - rischio medio				
Tipologia corso	Ore minime	Argomenti	Luogo	Note
Formazione GENERALE base	4	Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza	TDI o azienda	requisiti docenti
Formazione specifica	8	Titoli specifici, DPI, gestione emergenze, sostanze e segnaletica (approfondito)	TDI o azienda	requisiti docenti
	da definire	rischi specifici del DVR aziendale	azienda	requisiti docenti
Aggiornamento quinquennale	6	aggiornamenti sui rischi specifici e varie	azienda	NB: qualsiasi tipo di variazione dovuta a cambi di mansione, cambi di esposizione al rischio devono essere oggetto di formazione specifica

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Lavoratori - rischio alto				
Tipologia corso	Ore minime	Argomenti	Luogo	Note
Formazione GENERALE base	4	Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza	TDI o azienda	requisiti docenti
Formazione specifica	8	Titoli specifici, DPI, gestione emergenze, sostanze e segnaletica (approfondito)	TDI o azienda	requisiti docenti
	4	rischi specifici del DVR aziendale	azienda	requisiti docenti
Aggiornamento quinquennale	6	aggiornamenti sui rischi specifici e varie	azienda	NB: qualsiasi tipo di variazione dovuta a cambi di mansione, cambi di esposizione al rischio devono essere oggetto di formazione specifica

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



Preposti				
Tipologia corso	Ore minime	Argomenti	Luogo	Note
Formazione GENERALE base	4	Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza	TDI o azienda	requisiti docenti
Formazione specifica	in base al rischio aziendale	Titoli specifici, DPI, gestione emergenze, sostanze e segnaletica + rischi specifici del DVR aziendale	TDI e parte sul DVR in azienda	requisiti docenti
Formazione particolare aggiuntiva	8	1) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale 2) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 3) Definizione e individuazione dei fattori di rischio 4) Incidenti e infortuni mancati 5) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri 6) Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 7) Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 8) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione	TDI o azienda	requisiti docenti
Aggiornamento quinquennale	6	Aggiornamenti sui rischi specifici e varie NB: qualsiasi tipo di variazione dovuta a cambi di mansione, cambi di esposizione al rischio devono essere oggetto di formazione specifica	azienda	

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Dirigenti				
Tipologia corso	Ore minime	Argomenti	Luogo	Note
Formazione base	16	Modulo 1: giuridico-normativo Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori	TDI o azienda	requisiti docenti
Aggiornamento quinquennale	6	ripresa formativa sulle tematiche della formazione base	azienda	requisiti docenti

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



Formazione per lo svolgimento diretto da parte del **DATORE DI LAVORO** dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi art. 34 del DLgs 81/08

Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 – atto n°223
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/01/2012

Definire in quale livello di rischio rientra l'azienda:

Formazione BASE		
Rischio BASSO - 16 ore	Rischio MEDIO - 32 ore	Rischio ALTO - 48 ore
Commercio ingrosso e dettaglio / Attività artigianali / Alberghi, Ristoranti / Assicurazioni / Immobiliari, Informatica / Ass. ricreative, culturali, sportive / Servizi domestici / Orgnizz. Extraterritoriali	Agricoltura / Pesca / Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni / Ass sociale non residenziale / PA / Istruzione	Estrazioni minerali / Altre industrie estrattive / Costruzioni / Industrie alimentari / Tessili, Abbigliamento / Conciarie, Cuoio / Legno / Carta, Editoria, Stampa / Minerali non metalliferi / Prod e lavorazione metalli / Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici / Fabbricazione macchine app elettrici, elettronici / Autoveicoli / Mobili / Prod e distribuzione energia elettrica, gas, acqua / Smaltimento rifiuti / Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari / Industria chimica, Fibre / Gomma, Plastica / Sanità / Ass sociale residenziale

NB: Si veda la classificazione dettagliata dei settori e relativi codici Ateco (rischio basso, medio e alto) nella parte finale di tale documento (Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni).

Una volta stabilito il livello di rischio e quindi le ore da effettuare, i contenuti da affrontare durante tali formazioni sono quelli sotto descritti:

4 moduli formativi			
Modulo 1 Normativo - Giuridico	Modulo 2 Gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza	Modulo 3 Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi	Modulo 4 Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori
Puo' essere svolto in e-learning	Puo' essere svolto in e-learning		

AGGIORNAMENTO quinquennale		
Rischio BASSO - 6 ore	Rischio MEDIO - 10 ore	Rischio ALTO - 14 ore
Puo' essere svolto in e-learning		

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Tempistiche e esoneri

	Formazione BASE	AGGIORNAMENTO quinquennale
Effettuata formazione con contenuti conformi art 3 del DM 16/01/97 (corso di 16h)	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Art 95 del DLgs 626/94	esonero	da effettuare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente accordo
Possesso requisiti per svolgimento compiti SPP ai sensi art 32 del DLgs 81/08 e effettuazione corsi secondo accordo 26/01/06 (rif. tab A4)	esonero, in caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività del DL	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Effettuata formazione, entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, formalmente e documentalmente approvata (prima della pubblicazione sulla GU), con contenuti conformi art 3 del DM 16/01/97 (corso di 16h)	esonero	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo
Esercizio di nuova attività	da effettuare, entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	da effettuare a partire dalla data di conclusione del processo formativo

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01



TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl
Via Don Minzoni, 15 – 22060 CABIATE – CO
Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it e-mail info@tecnoimp.it
Cap. Soc. Euro 90.000 – C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131



Note:

- E' obbligatorio fare riferimento alle Linee Guida definite nell'accordo per ciò che riguarda la formazione obbligatoria per Lavoratori e DL che ricoprono il ruolo di RSPP. Risulta essere indicazione virtuosa per la formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori autonomi.

SOGGETTO FORMATORE: Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione

REQUISITI DEI DOCENTI:

Si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Pertanto si sottolinea che i requisiti del formatore siano definiti chiaramente; nel caso in cui si vogliano coinvolgere come formatori altre figure, oltre a docenti con adeguata esperienza o RSPP con altrettanta esperienza, (i preposti per esempio) devono essere avviati percorsi di qualificazione delle figure formatrici.

Requisiti del docente:

- 3 anni di esperienza come formatori in ambito EHS
- Es. RSPP con esperienza triennale
- Preposti e/o Dirigenti con esperienza per oltre tre anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che abbia partecipato a un percorso di formazione ai formatori che lo qualifichi come docente

Si resta in attesa della decisione della Commissione Consultiva.

NUM MASSIMO PARTECIPANTI A CORSO: 35 persone – deve essere garantita la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

ASSENZE AMMESSE: massimo 10% del monte ore complessivo

LAVORATORI STRANIERI: necessario effettuare verifica preventiva della comprensione e conoscenza della lingua

MODALITA' DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: necessario privilegiare un approccio interattivo, garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, prevedendo dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche

VALUTAZIONE: necessario GARANTIRE un monitoraggio sull'acquisizione delle competenze, anche mediante verifiche annuali in e-learning

ATTESTATI: è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata per consentire agli stessi e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi.

NB: è presumibile pensare che sarebbe vantaggioso per il DL, che vuole ricoprire il ruolo di RSPP, evitare l'iter formativo di cui sopra incaricando un tecnico esterno per ricoprire tale ruolo

- Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995
- Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
- Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005
- Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
- Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell'amianto da parte del Ministero della Sanità
- Laboratorio iscritto nell'elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell'autocontrollo
- Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sez. B – ID Operatore 6480/2008
- Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01